

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Parma, 11 dicembre 2020

OGGETTO: Transfer pricing – Provvedimento del 23 novembre 2020

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020, ha aggiornato le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento, stabilendo i requisiti di idoneità della stessa.

Le nuove disposizioni sostituiscono quelle indicate nel provvedimento del 29 settembre 2010, utilizzate fino ad oggi dalle imprese per la predisposizione della Documentazione Rilevante.

Il nuovo Provvedimento aggiorna il contenuto del Masterfile e della Documentazione Nazionale (Country File) ossia della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

La predisposizione della Documentazione Rilevante consente alle imprese multinazionali la disapplicazione delle sanzioni in materia di prezzi di trasferimento (ossia della sanzione per infedele dichiarazione), nel caso in cui il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati a quelli di libera concorrenza.

Si ricorda che la disciplina in materia di transfer pricing prevede che qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, che permetta il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati è prevista la non applicazione di sanzioni (cosiddetto regime premiale).

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Per applicare il regime premiale la norma richiede che nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il Provvedimento del 23/11/2020, nel sostituirsi al precedente Provvedimento del 29 settembre 2010, è stato emanato con la finalità di indicare il contenuto della documentazione da consegnare all'Amministrazione finanziaria.

Il Provvedimento del 23/11/2020 dispone che la documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale.

Il Masterfile contiene informazioni relative al gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento.

La Documentazione nazionale fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo (analisi dei prezzi di trasferimento delle transazioni tra una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti) e contiene le informazioni relative all'"entità locale" (la società italiana del gruppo ovvero la stabile organizzazione italiana di una società del gruppo non residente).

Il Masterfile e la Documentazione nazionale si articolano in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.

Il contenuto di entrambi i documenti ha subito modifiche rispetto a quanto previsto nel precedente Provvedimento del 29/09/2010 ed è stato allineato a quanto previsto dall'Action 13 del progetto BEPS dell'OCSE.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Una delle principali novità riportata nel punto 7 del provvedimento agenziale è quella che riguarda l'approccio semplificato previsto per i servizi a basso valore aggiunto. Per applicare il metodo semplificato ai servizi a basso valore aggiunto occorre predisporre una documentazione specifica dove indicare:

- le motivazioni per cui tali servizi sono considerati a basso valore aggiunto;
- le ragioni alla base della fornitura di tali servizi tra imprese associate;
- le principali pattuizioni che regolano i servizi;
- i criteri di valorizzazione dei servizi;
- i risultati in termini numerici.

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Per le PMI, identificate in ragione del fatturato inferiore ai 50 milioni di Euro, è stata prevista la facoltà di non aggiornare, nei due periodi d'imposta successivi quello a cui si riferisce la Documentazione Nazionale, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e non abbia subito modifiche significative.

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

La nuova documentazione predisposta con il Provvedimento del 23/11/2020:

- deve essere redatta su base annuale;
- produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce;
- deve essere conservata fino al termine di decadenza.

La consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

Consulente

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

documentazione consegnata all'Amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo.

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (analogamente a quanto già previsto per il regime di autoliquidazione in materia di Patent Box).

La documentazione deve essere redatta su base annuale e produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate del possesso della documentazione rilevante viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'esercizio 2020 e non influenzano quindi la documentazione da predisporre entro il termine di presentazione delle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta 2019.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Fabrizio Pizzola

Luca Montali

Federico Bottrighi